

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 96/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Carla Maria Bianchini	presidente
Dott. Maria Rosaria Cuomo	consigliere relatore
Dott. Corrado Gioacchini	giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4377/2013 est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 22.6.2016 e promossa da :

**IL SINDACATO INTERCATEGORIE CONFEDERAZIONE SINDACALE
LAVORO AMBINTE SOLIDARIETA' (LAS) DI MILNAO E PROVINCIA,**
con gli avv.ti Assunta Volumnia Elisabetta Balduini, Maria Faustina Serrao

appellante

CONTRO

**SICURITALIA SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. (giù Euroservices
Soc.Coop.),** con l' avv. Luigi Granato

appellato

CONCLUSIONI

per la parte appellante: come da ricorso depositato il 23.1.2014

per la parte appellata: come da memoria depositata in data 27.5.2016.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.2.2016, LAS ha proposto appello avverso la sentenza n. 4377/13 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso presentato dal predetto sindacato e volto ad accertare la natura antisindacale della condotta di



Sicuritalia che aveva omesso, nonostante la richiesta dei lavoratori, di versare le trattenute sindacali in favore di LAS.

Il tribunale ha escluso la natura antisindacale della condotta di Sicuritalia perché ha ritenuto che, non essendovi più per legge l'obbligo del datore di lavoro a trattenere su delega dei lavoratori i contributi sindacali ed a versarli all'associazione indicata dal lavoratore a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art 26 SL, la materia è disciplinata dal ccnl di riferimento che nel caso in esame prevede all'art 61 l'obbligo per il datore di lavoro, su delega del lavoratore, di effettuare la trattenuta e versarla all'associazione indicata dal lavoratore a condizione che tale associazione sia firmataria del ccnl applicato. Circostanza non ricorrente nel caso in esame.

LAS ha appellato la sentenza perché, secondo l'appellante, in contrasto con le Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 28269 del 2005, hanno precisato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26, commi 2 e 3, SL ha restituito all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, per cui resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali, che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa tramite ritenuta sulla retribuzione, e quindi anche con il meccanismo della cessione del credito, tale dovendosi qualificare la richiesta formulata con delega sindacale.

Ha resistito Sicuritalia chiedendo il rigetto dell'appello.

Essendo intervenuto nelle more il cambio dell'appalto, l'appellata ha limitato le domande al solo accertamento della natura antisindacale della condotta posta in essere da Sicuritalia con condanna di quest'ultima al versamento delle quote sindacali già trattenute ed all'affissione nelle bacheche aziendali e su uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale della sentenza.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello è fondato per i motivi di seguito specificati.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28269/2005, la cessione del credito retributivo al sindacato per adempiere agli obblighi associativi integra una vera e propria cessione del credito.

Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 7.8.2008 n.21368, che ha precisato che *“il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 sta. lav. comma 2, e il susseguente DPR n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di*



riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro. E' soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. La cessione non necessita, in via generale del consenso del debitore". (cfr. Cass. sez L. n. 9049/2011).

Come precisato nuovamente dalla Cassazione *"Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività". (cfr Cass. Cass. sez L. n. 9049/2011).*

Alla luce di tali principi, il fatto che LAS non sia firmataria del ccnl applicato da Sicuritalia non può incidere sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito.

In riforma della sentenza va, quindi, dichiarata la natura antisindacale della condotta posta in essere da Sicuritalia che va condannata al pagamento in favore dell'appellante delle quote sindacali già trattenute e non versate, oltre interessi e rivalutazione.

Va inoltre disposto che la presente sentenza venga affissa nelle bacheche aziendali per mesi tre.

Non può essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani nazionali atteso che allo stato l'appalto a favore di Sicuritalia è cessato.

Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, per il primo grado in € 1.000,00, e per il presente grado in € 2.000,00, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 4377/13 del Tribunale di Milano dichiara antisindacale il comportamento della appellata consistito nell'aver omesso il versamento al Sindacato appellante delle quote sindacali trattenute in busta paga ai lavoratori ad esso iscritti; condanna l'appellata al pagamento in favore



dell'appellante delle quote sindacali già trattenute e non versate, oltre interessi e rivalutazione; dispone che la presente sentenza venga affissa nelle bacheche aziendali per mesi tre.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessive € 3.000,00 oltre spese generali ed oneri accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Milano, 22/06/2016

Il Consigliere est.

Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente

Carla Bianchini

